

CODICE ETICO DI GRUPPO

Sommario

Parte I – Premessa ed Obiettivi	3
ART. 1 - DESTINATARI	3
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI	3
ART. 3 - RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY	4
ART. 4 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE	4
ART. 5 - UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI	4
ART. 6 - ACCURATEZZA DELLE SCRITTURE CONTABILI	5
ART. 7 - ANTIRICICLAGGIO	5
ART. 8 - RAPPORTI DIRETTI ALLA TUTELA DEL MERCATO E DELLA LIBERA CONCORRENZA	6
Parte II – Rapporti Esterni	7
ART. 1 - RAPPORTI CON ASSOCIATI E CLIENTI	7
ART. 2 - FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI	7
ART. 3 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE	7
ART. 4 - CONFLITTO D'INTERESSI	8
ART. 5 - PROCEDIMENTI PENALI	8
ART. 6 - CORRUZIONE	8
ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO	8
Parte III – Rapporti Interni	9
ART. 1 - DIPENDENTI E COLLABORATORI	9
ART. 2 - SVILUPPO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	9
ART. 3 - SICUREZZA E SALUTE	9
ART. 4 - TUTELA AMBIENTALE	9
ART. 5 - RAPPORTI INFRAGRUPPO	9
Parte IV – Modalità di attuazione	11
ART. 1 - APPLICAZIONE E DIFFUSIONE	11
ART. 2 - SISTEMA DISCIPLINARE	11

Parte I – Premessa ed Obiettivi

Con il presente Codice Etico (di seguito il “Codice”), l’Associazione UCIMU – Sistemi per produrre e le società da essa controllate (di seguito “Gruppo UCIMU”) intendono formalmente definire l’insieme dei valori riconosciuti, accettati e condivisi, nonché i diritti, doveri e responsabilità rispetto a tutti i soggetti con cui il Gruppo UCIMU entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice è stato predisposto per indicare in via ricognitiva i principi ispiratori del comportamento di tutti i Destinatari, la cui osservanza è considerata un valore determinante per il successo del Gruppo UCIMU e per la promozione del proprio patrimonio.

Il Codice individua, pertanto, i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano nell’ambito e/o in nome del Gruppo UCIMU nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, colleghi, collaboratori, fornitori, Pubbliche Autorità.

ART. 1 – DESTINATARI

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutti gli esponenti aziendali (amministratori e dipendenti) e collaboratori esterni (consulenti, appaltatori, clienti, fornitori, ecc.) del Gruppo UCIMU.

Il Gruppo UCIMU adotta e diffonde il presente Codice, che si indirizza a tutti i soggetti che manterranno rapporti con lo stesso, i quali saranno tenuti a sostenere una condotta in linea con i principi contenuti nel Codice.

Gruppo UCIMU si impegna a non iniziare o non proseguire alcun tipo di rapporto con chi non intenda allinearsi ai principi del presente Codice.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

La condotta del Gruppo UCIMU è improntata ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede rispetto agli associati, ai clienti, al personale, ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti od Enti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

Gli amministratori, i dipendenti e tutti i collaboratori esterni del Gruppo UCIMU, quali destinatari del presente Codice, sono tenuti ad attenersi ai principi nello stesso contenuti, e ad osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni interne.

Oltre che a regole codificate, il Codice è ispirato al rispetto degli altri, al senso di equità, alla ricerca della coerenza, alla responsabilizzazione singola e di gruppo, al rispetto degli impegni, alla crescita personale e professionale ed, in tal modo, contribuisce fortemente alla costruzione dell’immagine aziendale, della cultura d’impresa e del clima di lavoro.

Il rispetto delle regole etiche e della trasparenza nella conduzione degli affari costituisce una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere gli obiettivi del Gruppo UCIMU, consistenti nella creazione e nella massimizzazione del valore dell’Associazione, per coloro che vi prestano attività lavorative, per i clienti e per la collettività nel suo complesso.

ART. 3 – RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

I Destinatari devono assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione della loro attività nel rispetto delle norme vigenti. L'utilizzo delle stesse è circoscritto agli scopi connessi alla propria funzione.

Allo scopo, il Gruppo UCIMU adotta ogni misura utile per tutelare la sicurezza dei dati e dei relativi documenti.

L'eventuale diffusione di documenti di origine interna potrà essere effettuata secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla regolamentazione in materia. Le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere riservate all'organo amministrativo. Esse devono essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridicità.

ART. 4 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Il Gruppo UCIMU utilizza esclusivamente ideazioni ed elaborazioni creative (quali, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, testi, bozzetti, illustrazioni, disegni, etc) di cui ha esclusiva proprietà anche in forza dei compensi e/o rimborsi pattuiti con terzi a mezzo dei documenti contrattuali.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- duplicare, utilizzare o trasmettere, in qualsiasi forma o modalità, immagini, musica e altri beni protetti da copyright, nel caso in cui non si detenga legittimo titolo all'uso;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati;
- duplicare abusivamente, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- riprodurre, duplicare, trasmettere o diffondere abusivamente, vendere o commerciare, cedere a qualsiasi titolo o importare abusivamente copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.

Il Gruppo UCIMU opera nel rispetto delle normative di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale condannando ogni possibile forma di turbativa alla libertà dell'industria e del commercio, di frode, di contraffazione o violazione di titoli di proprietà industriale e intellettuale. A tal fine, il Gruppo protegge i diritti di proprietà intellettuale tramite marchi depositati e non utilizza beni protetti da diritti altrui.

ART. 5 – UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI

Le Società del Gruppo UCIMU utilizzano le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività, nel pieno rispetto delle normative in materia di utilizzo e gestione dei sistemi informativi e delle procedure aziendali definite.

In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o comunque volte all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati, danneggiare o alterare i sistemi informativi o le informazioni di terze parti private o pubbliche o ottenere illegalmente informazioni di carattere riservato.

A nessun Destinatario è, inoltre, consentito installare software privi di licenza sui computer della Società ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche) senza l'autorizzazione espressa del detentore e salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

E' fatto esplicito divieto di effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d'autore.

ART. 6 – ACCURATEZZA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Le Società del Gruppo UCIMU considerano correttezza, completezza informativa e trasparenza regole imprescindibili nella rilevazione contabile e si impegnano ad adottare questi criteri circa la propria situazione patrimoniale ed il proprio andamento economico.

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili, e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta.

Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili delle Società per nessuna ragione, e nessun dipendente può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito anche se su richiesta di un superiore.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione del Gruppo, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure/prassi operative interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

ART. 7 – ANTIRICICLAGGIO

Il Gruppo UCIMU esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità italiane e internazionali e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

Le Società del Gruppo, sensibili all'esigenza di assicurare correttezza, trasparenza e tracciabilità nella conduzione del proprio business, pongono pertanto divieto ai Destinatari del presente Codice, di:

- acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa o non identificabile degli stessi, ovvero compiere in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compiere in relazione a essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- utilizzare canali e servizi di pagamento non abilitati in base alle normative di riferimento;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi.

Il Gruppo UCIMU si impegna e in tal senso richiede al suo personale di verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti e partner commerciali delle Società appartenenti al Gruppo, al fine di accertare la loro affidabilità e la legalità della loro attività.

ART. 8 - RAPPORTI DIRETTI ALLA TUTELA DEL MERCATO E DELLA LIBERA CONCORRENZA

Le società del Gruppo UCIMU garantiscono il pieno rispetto della normativa antitrust nazionale e comunitaria, imponendo ai propri dipendenti di astenersi dal porre in essere delle condotte suscettibili di alterare il regolare funzionamento del mercato.

Le società del Gruppo UCIMU promuovono inoltre comportamenti diretti ad evitare pratiche anticoncorrenziali, intese come pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la libera concorrenza.

I Destinatari che agiscono in nome o per conto delle società del Gruppo UCIMU, nei rapporti di affari di interesse delle stesse, indipendentemente dalla competitività del mercato o dall'importanza dell'affare trattato, devono tenere un comportamento etico e rispettoso delle leggi e dei regolamenti vigenti e devono agire nel rispetto di una concorrenza corretta, libera e leale.

Parte II – Rapporti Esterni

ART. 1 - RAPPORTI CON ASSOCIATI E CLIENTI

Il Gruppo UCIMU vuole garantire la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, associati e della proprietà anche al fine di creare un solido rapporto ispirato a valori di correttezza, lealtà, efficienza e professionalità, assicurando rapporti improntati al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio e antiusura.

ART. 2 – FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partner commerciali) devono essere improntati a lealtà e correttezza. E' proibito ricevere od effettuare donazioni, favori o utilità di alcun genere, a eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia commerciale di modico valore, purché non finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di opportunità, efficienza ed economicità per il Gruppo UCIMU e le trattative sono condotte in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata.

Il Gruppo UCIMU si impegna ad astenersi dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura con:

- soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura (comprese quelle di stampo mafioso e quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile);
- soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo (sono considerate condotte con finalità di terrorismo quelle che possano arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto allo scopo di destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale).

ART. 3 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

I rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza.

In particolare, le persone fisiche che, nel Gruppo UCIMU, intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la P.A., nonché i collaboratori esterni, i partner ed ogni altro soggetto esterno, devono operare secondo verità e correttezza.

In ogni caso, è fatto divieto di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, benefici, doni, utilità di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura dell'Autorità Giudiziaria ed in genere in ogni contatto con la stessa, il Gruppo UCIMU si impegna a fornire la massima collaborazione a rendere dichiarazioni

veritiere e rappresentative dei fatti, astenendosi da comportamenti che possano recare intralcio, nell'assoluto rispetto delle leggi ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

ART. 4 – CONFLITTO D'INTERESSI

Nello svolgimento di ogni attività, il Gruppo UCIMU opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale.

I dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore diretto che valuterà il comportamento da tenere.

ART. 5 – PROCEDIMENTI PENALI

Tutti i Destinatari coinvolti in procedimenti giudiziari devono prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative dei fatti.

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso del procedimento;
- condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o persone a questi vicini.

ART. 6 – CORRUZIONE

Il Gruppo UCIMU sostiene attivamente le misure politiche intraprese contro la corruzione e pertanto condanna ogni comportamento che possa costituire un atto di corruzione. I dipendenti ed i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualunque tentativo di corruzione da parte del personale del Gruppo nei confronti di Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o soggetti privati ovvero tentativi di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità, da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

ART. 7 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

I Destinatari devono tenere una condotta corretta e trasparente in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, dei Sindaci e della Società di Revisione, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. Nei confronti di tali soggetti deve essere garantito un atteggiamento di massima disponibilità, collaborazione e puntualità, con chiara assunzione della responsabilità circa veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite, evitando qualsiasi forma di potenziale pressione finalizzata ad influenzarne il giudizio.

Parte III – Rapporti Interni

ART. 1 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il Gruppo UCIMU offre pari opportunità di crescita professionale, escludendo arbitrarie discriminazioni, garantendo a tutti le medesime possibilità di carriera ed ispirando tutte le relazioni a principi di equità, correttezza e lealtà, basati su criteri meritocratici funzionali alle esigenze aziendali.

I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali. Ciascun responsabile esercita i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Ciascun dipendente tiene un comportamento collaborativo assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

ART. 2 – SVILUPPO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

La formazione dei dipendenti rappresenta uno strumento essenziale allo sviluppo continuo delle conoscenze e capacità del patrimonio umano del Gruppo UCIMU.

La formazione viene prestata con la massima attenzione non solo alle esigenze aziendali ma anche al soddisfacimento delle aspettative e delle richieste di sviluppo individuale e professionale del personale.

Il personale partecipa alle iniziative formative garantendo impegno, professionalità e spirito di partecipazione.

ART. 3 – SICUREZZA E SALUTE

Il Gruppo UCIMU garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute ed igiene sul posto di lavoro secondo le normative vigenti, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale.

ART. 4 – TUTELA AMBIENTALE

Il Gruppo UCIMU è sensibile e impegnato nella salvaguardia dell'ambiente. A tale scopo, orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Il Gruppo contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla salvaguardia dello sviluppo delle risorse e dell'ambiente.

ART. 5 - RAPPORTI INFRAGRUPPO

I rapporti tra le società del Gruppo UCIMU sono gestiti nel pieno rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi.

Inoltre Gruppo UCIMU pone particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie e alle transazioni tra le varie società del Gruppo.

La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo avviene conformemente ai principi di veridicità, completezza, chiarezza e congruità, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

In nessun caso è consentito avere comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine delle Società del Gruppo UCIMU.

Parte IV – Modalità di attuazione

ART. 1 – APPLICAZIONE E DIFFUSIONE

Il Gruppo UCIMU si impegna a diffondere il presente Codice tra tutti i destinatari. Allo scopo, l'amministratore e/o ciascun dipendente dovrà firmare una specifica dichiarazione nella quale confermerà l'avvenuta presa di conoscenza dello stesso.

Anche ciascun collaboratore esterno, cliente e fornitore dovrà firmare una dichiarazione contenente, oltre alla conferma della avvenuta presa di conoscenza dei contenuti dello stesso, anche l'impegno ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

ART. 2 – SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione del presente Codice ledendo il rapporto di fiducia instaurato con il Gruppo UCIMU può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

Ciascun dipendente informa con tempestività il proprio responsabile diretto dell'insorgenza di dinamiche che possano interferire con la corretta gestione dell'attività lavorativa.

Le segnalazioni di violazione dovranno contenere informazioni sufficienti per identificare i termini della stessa al fine di poter consentire l'effettuazione di un'analisi appropriata.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dal CCNL e dalle disposizioni interne.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni, ogni violazione costituisce fonte di responsabilità contrattuale e come tale potrà essere sanzionata secondo le previsioni della normativa di riferimento.